

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.1
ISTITUZIONE DELL'ALBO

Il Comune valorizza, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto comunale, le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di volontariato e associazioni, senza fini di lucro, sia locali sia aderenti a organismi più ampi, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile,

Al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni e le libere forme associative operanti nel territorio comunale è istituito l'Albo comunale delle Associazioni.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambiente e territorio;
- b) istruzione, attività culturali ed artistiche;
- c) sport, tempo libero ed attività giovanili;
- d) sanità, politiche sociali ed handicap;
- e) attività economiche e turismo;
- f) impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
- g) tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.

Il Settore Affari Generali cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 2
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono iscriversi le associazioni riconosciute e non riconosciute come persone giuridiche, ex art. 36 del Codice Civile, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art.1. Le associazioni devono avere sede legale o operativa nel Comune di Montegrotto Terme, essere costituite con atto scritto, svolgere effettivamente attività di promozione sociale e essere dotate di autonomia finanziaria e contabile.

Lo Statuto dell'associazione deve contenere la denominazione, l'oggetto sociale e le finalità istituzionali della stessa, l'attribuzione della rappresentanza legale; l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività; l'obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto; la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati; i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro obblighi; l'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità di approvazione dell'assemblea; le modalità di scioglimento dell'associazione; infine, l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere :

1. sede legale nel Comune oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria sul territorio comunale;
2. Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
3. Codice Fiscale e/o Partita Iva;

4. una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
5. elettività e gratuità delle cariche associative;
6. obbligatorietà del bilancio;
7. almeno un anno di effettiva attività.

Art.3

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni comunali , in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.

Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta semplice, i seguenti documenti:

- copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo e/o accordo degli aderenti;
- copia del codice fiscale e/o partita Iva;
- i principali dati dell'organizzazione (denominazione, indirizzo, sede, referente in Montegrotto T., codice fiscale, partita IVA, ecc.);
- dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- la finalità e la struttura interna dell'organizzazione richiedente e relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- l'ambito settoriale in cui opera e la richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni;
- per le Associazioni a rilevanza sovracomunale è richiesta copia dello statuto sovracomunale, l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante e la richiesta di inserimento nelle sezioni tematiche, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.
- l'eventuale possesso dell'iscrizione ad albi regionali / provinciali previsti dalla legge.

Art. 4

ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono essere iscritte anche le associazioni a carattere nazionale/regionale/provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

Indispensabile ai fini dell'iscrizione è:

- (a) l'assenza di finalità di lucro;
- (b) il riconoscimento dei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- (c) il perseguire finalità in uno degli ambiti indicati all'articolo 2.

Non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale la forma giuridica prescelta della Associazione, né la sua organizzazione interna.

Sono comunque esclusi dall'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, passato tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Affari Generali, per il venir meno dei requisiti di cui al presente Regolamento

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene notificato al soggetto interessato entro quindici giorni successivi all'adozione.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno. Esse hanno validità sino alla persistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione.

Ai meri fini della costituzione dell'albo le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento.

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, di consegnare al Comune il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio approvato, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, oltre alle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti (associazione).

Le associazioni assicurano la massima informazione circa le modalità di attuazione delle finalità statutarie.

Art 5

REVISIONE DELL'ALBO

Le associazioni iscritte all'Albo comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, le Associazioni iscritte all'Albo comunale devono presentare per iscritto:

- una relazione delle attività svolte nell'anno;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art.6

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 2, o non provveda alle incombenze di cui all'art 5 per un biennio, si procede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, previo avviso ai sensi di legge.

La cancellazione d'ufficio dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

La cancellazione dell'Albo Comunale avviene altresì, in qualunque momento, su richiesta dell'Associazione.

Quando disposta d'ufficio, la cancellazione è preceduta da istruttoria ed eventuale contraddittorio con l'organizzazione interessata.

Art.7

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto comunale ed in particolare l'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale:

- per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;
- per la stipula di convenzioni con il Comune di Montegrotto Terme.
- per la concessione del patrocinio dell'Ente;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali.

Art.8
PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE

Una rappresentanza nominata da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'Albo comunale partecipa alle consultazioni di cui all'art. 54 dello Statuto comunale secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento delle consultazioni che ne detta il funzionamento ed i compiti.

Al fine dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle consultazioni tematiche si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della propria iscrizione all'Albo.

Art. 9
PUBBLICITA'

L'Amministrazione comunale, con il consenso del soggetto interessato, cura la pubblicazione dell'albo delle associazioni sul proprio sito istituzionale.

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune assicura la massima pubblicità (sia a mezzo stampa, sia nell'albo pretorio sia sul sito web della città).

Il Comune garantisce, inoltre, su richiesta delle associazioni iscritte all'Albo, l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione.